



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di pace di Pisciotta

Nella persona dell'avv. Massimo APICELLA, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 318/C/11 R.G., avente ad oggetto: risarcimento danni,

TRA

LAMANNA PAOLO, rapp.to e difeso, dall'avv. Nicola Senatore e dal prat. avv. Aniello Lamanna, presso il quale è elett.te domiciliato in Pisciotta, via Mazzini n. 21;

ATTORE

CONTRO

ENTE PARCO NAZIONALE DEL CILENTO, rapp.to e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, preso la quale è elett.te domiciliato in Salerno C.so Vittorio Emanuele, 58;

CONVENUTO

E

REGIONE CAMPANIA, rapp.ta e difesa dall'Avv. Paolo Citera dell'Avvocatura Regionale, presso la quale elett.te domicilia in Salerno via Abella Salernitana n° 3;

CONVENUTA

Conclusioni delle parti:

All'udienza del 29/06/2012, le parti concludevano come da verbale d'udienza.

ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

Con atto di citazione regolarmente notificato, Lamanna Paolo conveniva in giudizio dinanzi a questo Giudice di pace l'Ente Parco Nazionale del Cilento, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni arrecati al proprio fondo dalla fauna selvatica, nella specie dai cinghiali, durante la campagna olearia

R.G. 318/C/11
SENT. 186/12
CRON. 361/12
REP. 120/12

REGIONE CAMPANIA
Prot. 2013. 0292595 24/04/2013 10,16
Titolo: TRIBUNALE DI VALLO DELLA LUCANIA
Assessorato: Foreste e caccia
Classifica: 11.1.15. Fascicolo: 42 del 2013

del 2009.

Deduceva parte attrice che, essendosi recato sul fondo di sua proprietà, aveva dovuto constatare il danneggiamento del fondo e delle colture ivi esistenti ad opera di cinghiali. Chiedeva, pertanto, all'Ente Parco Nazionale del Cilento di essere risarcito di tali danni, quantificati in Euro 4.957,49.

Si costituiva in giudizio l'Ente Parco Nazionale del Cilento, il quale eccepiva il difetto di legittimazione passiva e contestava anche nel merito la domanda. Alla prima udienza, l'attore chiedeva ed otteneva di chiamare in giudizio la Regione Campania, la quale successivamente si costituiva in giudizio ed eccepiva il difetto di legittimazione passiva, nonché l'inammissibilità e l'infondatezza della domanda.

Nel corso del giudizio veniva assunta prova testimoniale e all'udienza del 29/6/2012, precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta in decisione.

Nella fattispecie si controverte in tema di danno cagionato al privato dalla fauna selvatica, che appartiene sicuramente alla giurisdizione ordinaria, configurandosi la posizione giuridica del privato danneggiato come diritto soggettivo (cfr. Cass.civ. 5417/04).

Ciò posto, osserva il giudicante che in tema di responsabilità extracontrattuale, dei danni cagionati dalla fauna selvatica a persone o cose, il cui risarcimento non sia previsto da apposite norme, risponde il proprietario della fauna, ovvero lo Stato e, per delega di questo, la Regione, ai sensi dell'art. 2043 c.c., dato che la legge n. 394 del 1991 disciplina i danni «non altrimenti risarcibili» arrecati dalla fauna selvatica e dalla attività venatoria alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni agricoli e a pascolo. Pertanto, qualora si proponga azione di responsabilità per colpa, legittimata passiva rispetto a tale pretesa è la Regione mentre, per i danni «non altrimenti risarcibili», e quindi per la domanda di indennizzo di cui all'art. 26 della legge n. 157 del 1992, occorre far riferimento alle leggi regionali relative alla costituzione del fondo pecuniario e ai soggetti tenuti ad erogare l'indennizzo (*Cassazione civile sez. III 13 gennaio 2009 n. 467*).

Nel caso di specie, l'attore ha proposto una domanda di risarcimento fondata sulla responsabilità ex art. 2043 c.c., rispetto alla quale legittimata passiva è sicuramente la Regione Campania, proprietaria della fauna selvatica, mentre L'Ente Parco Nazionale del Cilento, sulla scorta del condiviso predetto

mentamento giurisprudenziale, va estromesso dal giudizio, in quanto carente di responsabilità.

Invero, il danno cagionato dalla fauna selvatica non è risarcibile in base alla presunzione stabilita nell'art. 2052 cod. civ., inapplicabile per la natura stessa degli animali selvatici, ma solamente alla stregua dei principi generali della responsabilità extracontrattuale di cui all'art. 2043 cod. civ., anche in tema di onere della prova (Cass. civ. 2192/96). Ne consegue che spetta all'attore fornire in concreto la prova, oltre che del fatto storico e del danno, anche della responsabilità dell'ente convenuto in giudizio.

Ciò posto, va rilevato che parte attrice ha provato mediante la prova orale offerta che nel periodo indicato il fondo di sua proprietà ha subito danni a cagione dello sconfinamento di cinghiali, che hanno danneggiato le reti di raccolta delle olive, causando anche un parziale danneggiamento del raccolto.

Provato il fatto storico, non può che ritenersi anche la responsabilità colposa della regione, atteso che tra gli obblighi della P.A. deve rientrare non solo quello di tutelare il patrimonio faunistico del territorio, ma anche quello di predisporre idonee misure di salvaguardia della proprietà privata e delle colture in atto nella zona, che possono altrimenti subire gravi danneggiamenti ad opera della fauna selvatica.

Pertanto, è fatto notorio che di recente la proliferazione incontrollata dei cinghiali nella zona ha finito per costituire un notevole problema per le popolazioni locali, i cui interessi economici meritano sicuramente analoga protezione da parte dell'Amministrazione Pubblica, che pure da molto tempo è al corrente dei danneggiamenti che i cinghiali cagionano agli agricoltori della zona talvolta alle popolazioni stesse.

Di conseguenza il danno lamentato da parte attrice non può che ricondursi alla oggettiva negligenza della Regione Campania, la quale ha omesso qualsiasi intervento finalizzato volto ad eliminare o ridurre il problema, e va pertanto condannata al ristoro dei danni cagionati all'istante.

In ordine alla determinazione del quantum debeatur, ritiene questo Giudice di poter procedere in base ad una valutazione equitativa, anche considerata la modesta entità dei danni lamentati. A tal proposito ritiene questo Giudicante che la relazione tecnica di parte allegata agli atti, seppur rivestendo semplice

valore indiziario, può validamente costituire il supporto di un giudizio fondato *sull'id quod plerumque accidit*, soprattutto in quanto sussistono sufficienti elementi di riscontro costituiti dalle fotografie e dalla descrizione dei danni effettuata dal testimone. Tuttavia, il valore dei danni ivi stimato va opportunamente ed adeguatamente ridotto, considerato che parte attrice non ha provato che le reti fossero in perfette condizioni prima dell'ingresso nel fondo dei cinghiali, non potendosi perciò escludere con certezza che esse non fossero già parzialmente usurate o danneggiate in qualche punto.

Sulla base di tali elementi può determinarsi il danno oggettivamente subito da parte attrice per il parziale mancato raccolto e la riparazione delle reti, nella limitata somma Euro 1.100,00 al pagamento della quale va condannata la Regione Campania

Le spese processuali seguono la soccombenza nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di pace di Pisciotta, definitivamente pronunciando secondo equità sulla domanda proposta da Lamanna Paolo contro l'Ente Parco Nazionale del Cilento e la Regione Campania, contrariis reiectis, così provvede:

- accoglie la domanda proposta da Lamanna Paolo e per l'effetto condanna la Regione Campania, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento, nei confronti dell'attrice, della somma di Euro 1.100,00 oltre agli interessi legali dalla domanda fino all'effettivo soddisfo;
- condanna la Regione Campania al rimborso delle spese processuali sostenute da Lamanna Paolo, che liquida in complessivi Euro 800,00 di cui Euro 100,00 per spese, Euro 500,00 per diritti ed € 300,00 per onorari, oltre rimborso forfettario del 12,50 % su diritti ed onorari, I.V.A. E C.P.A., con attribuzione ai procuratori dichiaratisi antistatari;

Dichiara la presente sentenza immediatamente esecutiva come per legge.
Così deciso in Pisciotta il 30 luglio 2012

Il Giudice di pace

(Avv. Massimo Apicella)

30.07.12

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PISCIOTTA

copia conforme all'originale che viene rilasciata in forma esecutiva, a richiesta dell'Avvocato

Aniello Lamanna.

Pisciotta, 02/04/13

IL CANCELLIERE

F./to: Marotta

REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DELLA LEGGE

Comandiamo a tutti gli Ufficiali Giudiziari che ne siano richiesti ed a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali della Forza Pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti.

Pisciotta, 02/04/13

IL CANCELLIERE

F./to: Marotta

E' conforme alla prima copia rilasciata in forma esecutiva.

Pisciotta, 02/04/13

IL CANCELLIERE

Pasqualina Marotta

DIRITTI DI COPIA

Pagine: 4

Diritti riscossi: € 5,31

senza urgenza.

Pisciotta, 02/04/13

IL CANCELLIERE
Pasqualina Marotta

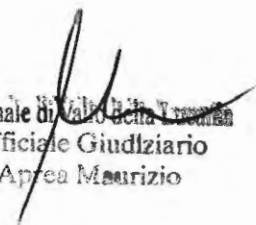
Studio Legale Senatore
con Patrocinio nelle Giurisdizioni Superiori

RELATA DI NOTIFICA

Addi 05-4-013 ad istanza dell'avv. Aniello Lamanna,
nella qualità, Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio
Notifiche del Tribunale di Vallo della Lucania, ho notificato e dato copia
dell'atto che precede, per ogni effetto e conoscenza di legge a :

- **Regione Campania, in persona del legale rapp.te Presidente p.t. della
Giunta Regionale, Area Generale di Coordinamento, Sviluppo Attività
Settore Primario, Settore Foreste Caccia e Pesca, Via G. Porzio – Centro
direzionale Isola A/6 cap 80143 - Napoli, mediante spedizione a mezzo
posta in plico chiuso raccomandato come per legge.**

Vallo della Lucania, 05-4-013


Tribunale di Vallo della Lucania
Ufficiale Giudiziario
Area Maurizio